

# **Legge federale relativa alla continuazione della previdenza professionale per le donne che esercitano un'attività lucrativa**

del 23 marzo 2001

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 113 della Costituzione federale;

visto il rapporto del 16 gennaio 2001<sup>1</sup> della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati;

visto il parere del Consiglio federale del 21 febbraio 2001<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1** Continuazione dell'assicurazione

Le donne che soddisfano le condizioni dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>3</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), così come le donne che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate facoltativamente ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LPP continuano, in deroga all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPP, a essere assicurate per la previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS (art. 21 cpv. 1 lett. b della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>4</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e i per i superstiti).

## **Art. 2** Effetti

<sup>1</sup> Per le donne che continuano a essere assicurate ai sensi dell'articolo 1 oltre l'età di pensionamento legale di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPP, gli accrediti di vecchiaia annui corrispondono al 18 per cento del salario coordinato.

<sup>2</sup> L'aliquota di conversione è adattata conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LPP.

## **Art. 3** Riaffiliazione

Le donne i cui rapporti di previdenza sono terminati ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPP prima dell'entrata in vigore della presente legge possono farsi riaffiliare al loro istituto di previdenza con effetto retroattivo al 1° febbraio 2001 per quanto adempiano le condizioni di cui all'articolo 2 LPP. Le prestazioni già versate vanno restituite e i contributi pagati. L'articolo 66 capoverso 1 LPP è applicabile corrispondentemente.

**RS 831.49**

<sup>1</sup> FF 2001 996

<sup>2</sup> FF 2001 ...

<sup>3</sup> RS 831.40

<sup>4</sup> RS 831.10

**Art. 4** Disposizione finale

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

<sup>2</sup> Entra in vigore il giorno seguente l'adozione e resta in vigore fino all'entrata in vigore della prima revisione della LPP, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 23 marzo 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker